

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/827 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2019****relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 prevede che, per lo spostamento di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione e verso una zona protetta o al suo interno, debba essere rilasciato un passaporto delle piante.
- (2) Al fine di garantire che le informazioni contenute nel passaporto delle piante e che gli esami richiesti per il rilascio dei passaporti delle piante si basino su solide competenze scientifiche e tecniche, tali passaporti possono essere rilasciati solo da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti.
- (3) È opportuno stabilire alcuni criteri per garantire che gli operatori professionali possiedano la necessaria conoscenza delle norme riguardanti gli organismi nocivi che potrebbero colpire determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti e delle misure atte a prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi.
- (4) Per garantire il rispetto di tutti i criteri di cui all'articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 sarà necessaria una procedura, nell'intento di accertarsi che tutti gli operatori autorizzati siano a conoscenza delle informazioni necessarie per il rilascio dei passaporti delle piante. Le autorità competenti dovrebbero pertanto mettere a disposizione un documento tecnico di orientamento contenente informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in quanto loro ospiti, come pure sull'esecuzione degli esami, sulla prevenzione della presenza e della diffusione dei rispettivi organismi nocivi e sull'istituzione di un piano.
- (5) Affinché le autorità competenti e gli operatori professionali possano disporre di un lasso di tempo adeguato per prepararsi all'attuazione delle summenzionate disposizioni, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 14 dicembre 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Criteri che gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono rispettare**

Possono ricevere l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante gli operatori professionali che rispettano i seguenti criteri:

- a) hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle norme applicabili agli esami effettuati conformemente all'articolo 87 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione;
- b) hanno dimostrato all'autorità competente la necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui alla lettera a);

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

- c) dispongono di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi di cui alla lettera a) che colpiscono o possono colpire le loro piante, i loro prodotti vegetali o altri oggetti;
- d) hanno dimostrato all'autorità competente la conoscenza e la competenza necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto in relazione agli organismi nocivi pertinenti e per l'adozione delle misure di cui alla lettera b);
- e) hanno dimostrato all'autorità competente di possedere o di avere accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto e di avere inoltre la capacità di adottare le misure di cui alla lettera b);
- f) hanno nominato una persona di contatto responsabile della comunicazione con l'autorità competente in merito alle disposizioni del presente regolamento e hanno comunicato i relativi dati di contatto all'autorità competente.

Articolo 2

Procedure atte a garantire il rispetto dei criteri per gli operatori professionali

1. L'autorità competente provvede affinché gli operatori professionali abbiano accesso a un documento tecnico di orientamento in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante.

Tale documento tecnico di orientamento è accessibile dal sito web ufficiale di ciascuna autorità competente e contiene tutti i seguenti elementi:

- a) informazioni sulla biologia degli organismi nocivi e dei rispettivi vettori nonché sugli aspetti pertinenti della biologia degli ospiti interessati;
- b) informazioni sui segni della presenza di tali organismi nocivi e dei sintomi di infestazione delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti da parte dei rispettivi organismi nocivi, le modalità di esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove;
- c) informazioni sulle pratiche ottimali, sulle misure e su altre azioni da intraprendere per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui all'articolo 1, lettera a);
- d) informazioni sull'istituzione e sul contenuto del piano di cui all'articolo 1, lettera c).

2. Le autorità competenti adottano tutte le misure opportune volte a verificare che gli operatori professionali soddisfino tutti i criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER